

## **Commissione Tributaria provinciale Torino, sez. XII, sent. 5 giugno 2003, n. 13**

### *Fatto e svolgimento del giudizio*

Con ricorso notificato all' Agenzia delle entrate, ufficio di Chivasso, il 9 novembre 2002 a mezzo del servizio postale, recapitato al destinatario l' 11 e depositato presso questa Commissione il 30 dello stesso mese, S.G. impugnò il ruolo e la notificazione dello stesso (ossia la cartella esattoriale n. xxx) avvenuta il 26 luglio 2002 relativi all' IRPEF e al contributo SSN per il 1994 nei quali si indica un importo complessivo dalla stessa dovuto all' Erario di euro 4.363,02 (pari a L. 8.448.000).

Nell'impugnativa la ricorrente chiedeva l'annullamento dei citati provvedimenti sulla base dei seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 43, 1° comma, D.P.R. 600/1973 e 14, 1° comma, D.P.R. 602/1973 in quanto l'iscrizione a ruolo non fu mai preceduta dalla notifica dell' avviso di accertamento.
2. Violazione degli artt. 12, 4° comma, D.P.R. 602/1973, 2, 1° comma, D.M. 321/1999, 67 e 68, 1° comma, D.Lgs. 300/1999, nonché dell' art. 2697 c.c. non risultando che il ruolo sia stato effettivamente sottoscritto dal Direttore dell' Agenzia fiscale delle entrate.
3. Violazione degli artt. 12, 4° comma, D.P.R. 602/1973, 2, 1° comma, D.M. 321/1999, 4, 2° comma, D.Lgs. 165/2001, 19 e 53 D.Lgs. 300/1999, nonché dell' art. 2697 c.c. giacché tale ruolo, anche a prescindere dal rilievo recato dal motivo precedente, non appariva sottoscritto da un Dirigente dell' Agenzia.

Nel ricorso si dava altresì atto della notifica dell'atto introduttivo anche al Concessionario del servizio di riscossione ma di tale adempimento non v'è traccia in atti.

Il 19 dicembre 2002 si costituì in giudizio l' Ufficio intimato contestando nel merito la fondatezza di tutti gli assunti della ricorrente.

Il 7 febbraio 2003 la ricorrente depositò memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 20 febbraio 2003 – sentito il dottor F.B. per la ricorrente e il relatore – il ricorso fu trattenuto a sentenza.

### *Motivi della decisione*

A – Si deve preliminarmente affermare la nullità della costituzione dell' Ufficio in accoglimento dell'eccezione proposta dalla ricorrente nella memoria depositata il 7 febbraio 2003.

All' Agenzia delle entrate – infatti – non può trovare applicazione il disposto dell' art. 11, 2° comma, D.Lgs. 546/1992 non essendo la stessa, come del resto tutte le Agenzie fiscali, organo del Ministero delle finanze ma Ente pubblico autonomo.

Inoltre (come insegnato dalla Commissione regionale del Piemonte sez. XXVIII, con sentenza 1°/10 luglio 2002, n. 25/28/02 e già condiviso da questa Sezione: cfr. sentenza 28 ottobre 2002, n. 46/12/02) solo il legale rappresentante dell' Agenzia delle entrate, ossia il Direttore della stessa, ha titolo per conferire il mandato a difensori esterni ovvero – volendo ammettere, contrariamente a quanto ritiene codesto Collegio, che all' Agenzia fosse applicabile l' art. 11, 2° comma, richiamato – potrebbe patrocinare personalmente l' Amministrazione.

Nel caso la costituzione dell' Agenzia non fu sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio, officiato con procura rilasciata dal Direttore dell' Agenzia, e neppure dal Direttore stesso, bensì da un dirigente della struttura periferica (il Capo area dottoressa A.N.).

Tuttavia, per economia processuale, al fine di evitare l' inutile espansione dei tempi del processo connessi all' assunzione di un' ordinanza istruttoria volta all' acquisizione dell' avviso di accertamento n. xxx del 18 aprile 2001 (atto versato in causa dall' Ufficio di Chivasso in uno con le proprie controdeduzioni), la Commissione ritiene che di esso possa tenersi conto.

Di esso del resto fa cenno la stessa ricorrente (al punto 2 della narrativa di ricorso) dando atto di aver anche avanzato istanza di accesso presso l' ufficio per ottenerne copia (l' istanza di accesso

risulta prodotta come terzo allegato al ricorso, dove è indicata come doc. 1, ancorché anche il secondo è affatto inconferente – giacché è copia della dichiarazione dei redditi della Singora G. relativa all'anno 1994 e non al 1995 che qui occupa – allegato all'atto introduttivo rechi tale numero progressivo).

B- Dall'esame dell'avviso n. xxx in data 18 aprile 2001 emerge che lo stesso –fondato sull'intervenuto accertamento di un maggiore reddito prodotto per il 1995 da una società in nome collettivo della quale la ricorrente deteneva il 33,34% del capitale – fu notificato a mani proprie della signora G. il 20 aprile di quell'anno e che non venne gravato (ancorché recasse tutte le indicazioni di legge in punto).

Esso divenne pertanto inoppugnabile il 19 giugno 2001.

La risultanza fattuale cui s'è fatto cenno consente di concludere per l'infondatezza del primo mezzo di impugnazione.

C- Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Non v'è in atti prova che il ruolo sia stato sottoscritto (ancorché con firma elettronica) dal Direttore dell'ufficio di Chivasso o da soggetto da lui delegato, soggetti che – diversamente da quanto sostenuto in ricorso sarebbero stati competenti a firmarlo e renderlo esecutivo.

La prova del rispetto delle procedure di legge – nel quadro di giudizio sul rapporto fiscale quale è quello dinanzi al Giudice tributario – compete infatti all'Amministrazione intimata e non al ricorrente.

Questa ha ritenuto di non doversi far carico di quell'adempimento (differentemente dalla questione relativa alla notifica dell'accertamento) e le conseguenze di ciò non possono che ricadere sull'Ufficio.

L'accoglimento del secondo motivo risulta assorbente rispetto all'esame dell'ultima censura di ricorso.

D- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base alla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e alla luce della nota spese presentata in: euro 40,25 per spese, euro 296,96 per indennità (l'indennità di rubricazione e fascicolazione della memoria non è dovuta, mentre ex art. 19, lett. b, della tariffa, per il deposito del ricorso, l'assenza dallo studio risulta imputabile a un collaboratore – il dottor M.P., delegato all'adempimento – e, dunque, remunerabile a norma dell'art. 19, lett. a n. 2) e euro 587,48 per onorari (per assistenza: onorari specifici, ex tabella 2, lettera F, cui rinvia l'art. 47, 1° comma, della tariffa, euro 103,30, e onorari graduali, ex tabella 3, n. 2, cui rinvia l'art. 47, 2° comma, della tariffa euro 250,00; per rappresentanza: ex tabella 4, lett. c, cui rinvia l'art. 48, 1° comma, della tariffa euro 103,29; per consulenza: a norma dell'art. 49 della tariffa euro 130,89, pari al 3% del valore della pratica), e così complessivamente euro 924,69, oltre oneri previdenziali ed IVA (se non recuperabile dalla ricorrente).

*P.q.m.*

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio di Chivasso dell'Agenzia delle entrate al pagamento a favore della signora S.G., per rimborso delle spese di lite, di euro 924,69, oltre oneri previdenziali ed IVA (se non recuperabile dalla ricorrente).